

**Piano annuale degli interventi per la cultura 2024 - DGR n. 195 del 27 febbraio 2024.****L.R. 16 maggio 2019, n. 17, art. 4.****BANDO AUDIENCE DEVELOPMENT**

Bando per la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di progetti dedicati allo sviluppo della partecipazione del pubblico nei luoghi della cultura e dello spettacolo.

Indice.

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Stanziamento
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei progetti
- Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 7 - Motivi di esclusione
- Art. 8 - Spese ammissibili
- Art. 9 - Spese non ammissibili
- Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
- Art. 11 - Istruttoria e valutazione
- Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi
- Art. 13 - Graduatoria e concessione contributo
- Art. 14 - Entità del contributo
- Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione
- Art. 16 - Revoca del contributo
- Art. 17 - Obblighi di pubblicità
- Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 – Finalità.

1. Il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali per azioni di Audience Development, a sostegno della realizzazione di progetti dedicati allo sviluppo della partecipazione del pubblico nei luoghi della cultura e dello spettacolo in attuazione dell'art. 4, della L.R. n. 17/2019 e, nello specifico, dal Piano annuale degli interventi per la cultura 2024 – Azione T2, approvato con DGR n. 195/2024.

Art. 2 – Stanziamento.

1. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a Euro 70.000,00.

Art. 3 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si forniscono le seguenti definizioni:
 - a) spettacolo: attività di rappresentazione cinematografica, teatrale, musicale, danza, circo contemporaneo, anche integrate tra loro;
 - b) luoghi della cultura: musei, archivi e biblioteche, istituti culturali;
 - c) Audience Development: “sviluppo del pubblico” in termini di crescita sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
 - d) azione di Audience Development: azione volta ad ampliare e diversificare i pubblici nei luoghi della cultura e migliorare la fruizione del prodotto culturale.

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.

1. Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:
 - a) musei, archivi e biblioteche riconosciuti ai sensi della L.R. n. 17/2019;
 - b) istituti culturali;
 - c) associazioni, compagnie, fondazioni, imprese sociali e soggetti privati operanti nell'ambito dello spettacolo (cinema, teatro, danza, musica, o circo contemporaneo) o comunque in ambito culturale, legalmente costituite, privi di finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste da statuto.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, con esclusione degli enti pubblici, al momento della presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:



- a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - b) prevedere come primarie finalità statutarie la produzione, ovvero la promozione e l'organizzazione di attività di spettacolo nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema o del circo contemporaneo o comunque in ambito culturale;
 - c) avere sede legale nel territorio della regione Veneto.
3. Al presente bando non possono presentare istanza di contributo:
- a) università, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ed enti di formazione;
 - b) scuole di danza, nel caso di progettualità e attività di formazione degli allievi;
 - c) persone fisiche.
4. In base alle disposizioni generali del Piano annuale degli interventi per la cultura 2024 approvato con DGR n. 195 del 27.02.2024, gli enti partecipati e i soggetti che ricevono dalla Regione un contributo previsto da specifiche normative regionali per il loro funzionamento o per il sostegno di attività non possono partecipare ai bandi ordinari, come il presente, previsti per la presentazione di iniziative.
5. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.
6. Ciascun soggetto all'atto della domanda è tenuto a dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei progetti.

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno i seguenti requisiti:
 - a) riguardano lo sviluppo della partecipazione agli spettacoli delle diverse fasce di pubblico e, in particolare, di quella dei giovani, nonché lo sviluppo della frequentazione dei luoghi della cultura, sfruttando gli strumenti di contaminazione dei linguaggi espressivi e la multidisciplinarietà;
 - b) prevedono una spesa ammissibile minima pari a Euro 10.000,00;
 - c) prevedono un cofinanziamento pari al 50% del costo totale, garantito da fondi propri e/o di terzi;
 - d) sono avviati e compiutamente realizzati nel territorio della regione Veneto nel corso dell'anno 2024;
 - e) non essere finanziati da altri contributi della Regione del Veneto.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. La domanda compilata secondo il modello accessibile al seguente indirizzo internet <https://www.culturaveneto.it/it/contributi-finanziamenti-regionali>, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere:
 - a) presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto;
 - b) sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo caso deve essere trasmessa una copia in formato pdf del modulo sottoscritto).
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario (in caso di firma autografa);
 - b) scheda del progetto secondo il modulo reso disponibile dall'amministrazione regionale
 - c) piano finanziario del progetto con indicazione delle uscite e delle entrate, della quota di cofinanziamento e del contributo richiesto, secondo il modulo reso disponibile dall'amministrazione regionale;
 - d) curricula delle principali figure professionali coinvolte a livello artistico e organizzativo nella realizzazione del progetto;
 - e) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora il richiedente non sia un Ente locale e qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale.
3. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo, se dovuta, con le modalità descritte nel modulo di domanda.
4. La domanda, con gli allegati e l'elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta Elettronica certificata (PEC) all'indirizzo della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it.
5. La domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati in formato .PDF e riportare nell'oggetto la dicitura "Domanda di contributo – L.R. n. 17/2019, art. 4 – bando Audience Development" (Si consiglia di prestare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo <http://regione.veneto/we/affari-generalis/pec-regione-veneto>).
6. La domanda va spedita, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Art. 7 - Motivi di esclusione.

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4, comma 1 del bando;
 - b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del bando;
 - c) presentata oltre il termine o non trasmessa a mezzo PEC;
 - d) priva di valida sottoscrizione.



Art. 8 - Spese ammissibili.

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente bando le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva, son riconducibili alla proposta progettuale e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione.
2. In particolare sono ammissibili le spese relative:
 - a) all'affitto dei locali per l'iniziativa;
 - b) al noleggio di attrezzature e impianti;
 - c) all'organizzazione dell'iniziativa (ad esempio: prestazioni d'opera professionali, acquisto di titoli di viaggio e ospitalità degli artisti e del direttore artistico, ecc.);
 - d) a oneri SIAE;
 - e) alla promozione e comunicazione dell'iniziativa.
3. Le spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, rimborsi spese per attività inerenti all'iniziativa, ecc.) sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del totale delle spese di cui al comma 2.
4. Le spese per il personale dipendente del soggetto richiedente impiegate specificamente nel progetto sono ammissibili entro il limite massimo del 20% del totale delle spese di cui al comma 2.
5. Le spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 9 - Spese non ammissibili.

1. Non sono ammesse nel bilancio di progetto, sia a preventivo sia a consuntivo, le seguenti spese:
 - a) acquisto di beni strumentali durevoli;
 - b) erogazioni liberali;
 - c) assicurazioni, multe e sanzioni;
 - d) interessi passivi;
 - e) manutenzione straordinaria degli immobili;
 - f) spese per carburanti;
 - g) quantificazione economica del lavoro volontario;
 - h) approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita;
 - i) relative a prestazioni, noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di soggetti che si trovino in situazioni di cointeressenza con il beneficiario del contributo.
2. Non è consentita l'erogazione del contributo regionale sotto forma di contributi a terzi.

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento.

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.
 - Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
 - Oggetto del procedimento: bando per la concessione di contributi per il sostegno di attività di Audience Development;
 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Arianna Bernardi, direttore U. O. Attività Culturali e Spettacolo;
 - Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni;
 - Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Cinema - tel. 041 279 2604 – 3901;
2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. n. 241/1990.

Art. 11 - Istruttoria e valutazione.

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente bando.
2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e punteggi evidenziati nella tabella all'art. 12 del presente bando.

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi.

1. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati, definendo una graduatoria:

Criteri		Punteggio massimo
1	Rilevanza della proposta culturale, sotto il profilo dell'analisi del contesto sociale interessato dalla proposta culturale, dei contenuti artistici, delle modalità organizzative, delle professionalità coinvolte.	12



Criteri		Punteggio massimo
2	Competenza ed esperienza del soggetto proponente, da valutarsi sulla base del grado di coinvolgimento e del CV.	7
3	Valore inclusivo e sociale del progetto. (valutato sulle azioni poste in essere dal progetto e sul grado di rilevanza delle stesse volte al miglioramento dell'accessibilità, dell'inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi della Strategia di Sostenibilità e Legacy dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026).	5
4	Partecipazione al progetto da parte di partner specializzati, da valutarsi sulla base del grado di coinvolgimento e del CV.	4
5	Grado di approfondimento e qualità del piano di promozione e comunicazione.	4
6	Indicazione di obiettivi misurabili e raggiungibili in ordine alla capacità della proposta culturale di esercitare un efficace azione di incremento e formazione del pubblico.	8
7	Percentuale di cofinanziamento. a. $\geq 80\%$ = punti 5 b. dal 60% al 79% = punti 3 c. dal 50% a 59% = punti 1	5
8	Coinvolgimento di soggetti terzi. a. soggetti pubblici e privati = punti 5 b. soggetti solo pubblici o solo privati = punti 2 c. nessuno = punti 0	5
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO		50

- Il punteggio massimo acquisibile da ciascun progetto è pari a 50 punti. Il punteggio minimo acquisibile, sotto il quale il contributo non è concedibile, è pari a 20 punti.
- A parità di punteggio sarà considerata prioritaria la proposta a cui è stato attribuito un punteggio maggiore in corrispondenza del criterio 1 e, secondariamente, in corrispondenza al criterio 3.

Art. 13 - Graduatoria e concessione contributo

- Il Direttore della struttura regionale competente con proprio decreto, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché l'elenco dei progetti esclusi con la relativa motivazione.
- A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 1, con deliberazione di Giunta regionale saranno assegnati i contributi ai soggetti beneficiari sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria in caso di fondi aggiuntivi derivanti da rinunce o da altre sopravvenienze.
- I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare l'accettazione del contributo, decorsi i quali si intende accettato.

Art. 14 - Entità del contributo.

- Il contributo regionale potrà coprire al massimo il 50% del costo complessivo del progetto riferito alle spese ammissibili a contributo. Il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri o terzi.
- L'entità del contributo è così determinata sulla base del punteggio attribuito dal Nucleo di valutazione:

Punteggio compreso tra 50 e 45 punti	l'entità del contributo è calcolata sino al 100% di quanto richiesto
Punteggio compreso tra 44 e 39 punti	l'entità del contributo è calcolata sino al 75% di quanto richiesto
Punteggio compreso tra 38 e 20 punti	l'entità del contributo è calcolata sino al 50% di quanto richiesto

- L'importo massimo del contributo regionale concedibile è pari a Euro 10.000,00.
- I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.
- In sede di rendicontazione, il contributo viene interamente confermato, fatto salvo il rispetto del requisito di ammissibilità di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) del presente bando, se si rendicontano spese pari ad almeno il 70% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario; qualora fossero rendicontate spese per un importo



inferiore al 70% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Qualora fossero rendicontate spese inferiori al 50% il contributo sarà revocato.

Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione.

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a contributo regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in domanda.
2. Le variazioni del progetto ammesso a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e per essere ammissibili non devono incidere sui requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 4 e 5, né alterare gli elementi valutati ai sensi dell'art. 12, in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria.
3. Il beneficiario è tenuto a comunicare la variazione o la chiusura del regime Iva.
4. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000).
5. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2024.
6. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione:
 - a) relazione dettagliata del progetto realizzato;
 - b) bilancio consuntivo generale delle entrate e delle uscite (riferito alle spese ammissibili) relative al progetto;
 - c) prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, sino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato, con l'indicazione dei documenti di spesa attestanti i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario del contributo, nonché, solo per gli enti pubblici, con l'indicazione degli estremi dei mandati di pagamento;
 - d) materiale fotografico o video a documentazione dell'iniziativa.

Art. 16 - Revoca del contributo.

1. Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:
 - a. rinuncia del beneficiario;
 - b. mancata realizzazione del progetto;
 - c. spesa rendicontata inferiore a Euro 10.000,00 o inferiore al 50% del bilancio preventivo;
 - d. presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 15, comma 4.

Art. 17 - Obblighi di pubblicità.

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità nella lettera di concessione del finanziamento.
2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.
3. Ai sensi della L. n. 124/2017 (commi da 125 a 129). I beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore ad Euro 10.000, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai contributi ottenuti.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali.

1. L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente bando.

